

REGOLAMENTO (CE) N. 684/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1996

relativo al rilascio di titoli di esportazione di ortofrutta comportanti fissazione anticipata della restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutti-coli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 623/96⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1488/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, il quantitativo di 589 tonnellate di nocchie sgusciate figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1489/95, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1488/95 sarebbe superato qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione

con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 12 aprile 1996; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi di nocchie sgusciate richiesti il 12 aprile 1996 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate ulteriormente, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le nocchie sgusciate, la cui domanda è stata presentata il 12 aprile 1996 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1489/95, sono rilasciati nei limiti del 76,66 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 12 aprile 1996 e prima del 24 aprile 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.⁽²⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 75.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 11.